

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

- 1. Il presente regolamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di dare applicazione ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Fiesco.
- 2. L'Ente locale intende valorizzare il singolo volontario che manifesti al volontà di collaborare con le strutture e i servizi comunali al fine di migliorare l'intervento del Comune nella cura dei bisogni della collettività ed arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

- 1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo temporaneo o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
- 2. Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

- 1. Il Comune di Fiesco istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
- 2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

Art. 4 - Ambito di intervento

- 1. Il Volontariato Civico può riguardare alcune attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, agli enti locali o ad altri soggetti istituzionali. A titolo esemplificativo, rientrano nel volontariato civico le seguenti attività:
 - a) promozione e valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive;
 - b) attività di supporto dell'Amministrazione nell'organizzazioni di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, o di qualsiasi altra attività promossa dall'Ente locale;
 - c) sorveglianza di spazi pubblici quali, ad esempio, sale pubbliche e biblioteca, anche per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - d) interventi di prevenzione e contrasto alle diverse forme di emarginazione sociale;
 - e) tutela e del miglioramento della qualità della vita dei singoli cittadini e della collettività;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente, cura e protezione del paesaggio e della natura;
- 2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
- 3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari, individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i volontari stessi. Potranno essere attivate convenzioni con associazioni già esistenti per meglio regolare attività particolari o che afferiscano ad ambiti specifici.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

- 1. E' istituito, presso il Comune di Fiesco, l'Albo dei Volontari civici nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
- 2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato on-line sul sito istituzionale dell'Ente locale ed è e aggiornato in base alla durata del periodo di disponibilità dei singoli volontari.
- 3. Il numero massimo di volontari contemporaneamente attivi all'interno dell'Albo è fissato in n. 10 (dieci) unità.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

- 1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 80 anni;
 - assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
- 2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, etnia, religione e appartenenza politica dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

- 1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
- 2. All'albo Comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento e che abbiano presentato domanda mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale dell'Ente locale.
- 4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - le generalità complete del volontario (nome, cognome, luogo e data di nascita) e indirizzo di residenza;
 - l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - la disponibilità in termini di tempo e durata;
 - l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
- 5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
- 7. Periodicamente potranno essere pubblicati all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi di reclutamento dei Volontari per lo svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4 del presente regolamento. E' fatta salva la possibilità, da parte dei cittadini, di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
- 8. Le richieste di iscrizione sono esaminate dalla Segreteria Comunale che provvede, a proprio insindacabile giudizio, a disporre l'annotazione del postulante all'Albo dei volontari, al diniego motivato o a formulare istanze di integrazione della documentazione presentata.
- 9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8 - Espletamento del servizio

- 1. Il volontario civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; nella comunicazione devono essere chiaramente indicati: la durata, il luogo di svolgimento del servizio (in caso di luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome ed il recapito telefonico d'ufficio, del dipendente comunale o dell'amministratore referenti per il servizio affidato.
- 4. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve svolgere le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio";
- 5. Il dipendente comunale o l'amministratore referenti per l'attività cui il volontario civico è preposto hanno il compito di informare e istruire il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del volontario civico.

Articolo 9 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

- 1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
- 2. L'Amministrazione per contro si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.
- 3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
- 4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei volontari civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
- 5. Nel caso in cui fosse necessaria una formazione specifica per lo svolgimento dell'attività di volontariato prescelta, quest'ultima verrà impartita dall'Ufficio o dall'Amministratore al quale il volontario sarà destinato.
- 6. I volontari civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
- 7. L'utilizzo di personale volontario per le attività di volontariato civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
- 8. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

- 1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei volontari civici, previsto dall'art. 9 del presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico, qualora:
 - a. venisse meno la necessità di utilizzo del volontariato civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del singolo volontario;
 - b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente regolamento;
 - d. siano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
- 2. Il volontario civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.

4. Almeno ogni 3 (tre) anni, il Comune effettua la revisione dell'Albo dei Volontari Civici, al fine di verificare il permanere delle ragioni di mantenimento dell'attività prevista per i volontari e la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Articolo 11 - Rapporto con le Associazioni di volontariato

- 1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con l'Ente locale singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
- 2. L'iscrizione all'Albo comunale del Volontariato non esclude l'essere socio/iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso, l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali.
- 3. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le associazioni di volontariato al fine di:
 - a. promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b. fare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;
 - c. di individuazione di priorità e di proposte di interventi di solidarietà sociale;
 - d. del confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Organizzazioni di Volontariato;

Articolo 12 - Uso delle attrezzature

- 1. Il Comune fornisce ai volontari civici, a propria cura e spese, tutte e attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
- 2. In caso di utilizzo da parte del volontario civico di un veicolo comunale:
 - à a carico dell'Ente locale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
 - b. è compito del volontario civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione de veicolo, il volontario civico è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente.
- 3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
- 4. Il volontario civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.